Sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. D. Lgs. 12 Giugno 2003, n. 233

---

2 Settembre 2003

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Agosto 2003, n. 197 è pubblicato il decreto legislativo 12 Giugno 2003, n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”” di cui in allegato si rimette il testo

Tipologia della norma e abrogazioni

Utilizzando la tecnica legislativa usuale nel caso di recepimento di direttive riguardanti la sicurezza dei lavoratori, il provvedimento inserisce un nuovo titolo nel D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e, parallelamente, abroga vecchie norme ed, in particolare:

–l`intero capo X del D.P.R. n. 320/56;
–la lettera a) del primo comma dell`art. 329 del D.P.R. n. 547/55;
– l`art. 331 del D.P.R. n. 547/55;
–la parola “331“ contenuta nella lettera b) del primo comma dell`art. 329 del D.P.R. n. 547/55;
– le voci da 1 a 50 della tabella A e l`intera tabella B del D.M. 22.12.1958.

Definizioni e campo di applicazione

Si definisce come “atmosfera esplosiva”” una miscela con l`aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l`accensione, la combustione si propaga all`insieme della miscela incombusta.

La norma si applica in tutti i luoghi di lavoro in cui sia possibile la presenza di atmosfera esplosiva ivi compresi i lavori in sotterraneo nei quali tale atmosfera esplosiva sia presente oppure prevedibile in base a preventive indagini geologiche.

Ricordato che nelle normali attività di costruzione (salvo il caso di lavori in sotterraneo con possibile presenza di grisou) atmosfere esplosive sono riscontrabili solo in casi eccezionali, si segnala che la norma non si applica ad alcune attività (aree dedicate a cure mediche; uso di apparecchi a gas; manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi; industrie estrattive; mezzi di trasporto) per le quali restano in vigore le norme vigenti.

Obblighi del datore di lavoro

Al di là delle specificazioni tecniche riscontrabili nel testo del provvedimento e, soprattutto, negli allegati XV-bis e XV-ter e ai quali si rimanda, si segnala che tali specificazioni non innovano sostanzialmente quelle vigenti, salvo per il fatto che viene data un particolare enfasi alla valutazione preventiva del rischio.

A tale valutazione preventiva corrisponde l`obbligo per i datori di lavoro di redigere uno specifico documento denominato “documento sulla protezione contro le esplosioni””.

Tale documento deve precisare una serie di elementi il cui elenco è contenuto nell`art. 88-novies.

A tale proposito e per ciò che concerne le imprese di costruzione che effettuino lavori in sotterraneo ove sia presente o prevedibile la presenza di grisou, occorre segnalare quanto segue:

–i lavori di cui trattasi sono soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
– tali lavori vengono di norma svolti per conto di committenti e con presenza contemporanea o successiva di più di una impresa;
– i lavori rientrano tra quelli comportanti rischi particolari (Allegato II D. Lgs. n. 494/96).

In tali condizioni vige l`obbligo per il committente di far redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) che dovrà necessariamente contenere gli elementi di cui al già citato art. 88-novies e che sarà integrato dai Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dalle singole imprese esecutrici.

Ciò premesso, si ricorda quanto prevede il comma 2 dell`art. 9 del D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i. e cioè che l`accettazione del PSC da parte del datore di lavoro e la redazione del POS costituisce adempimento alle disposizioni di cui all`art. 4, commi 1, 2 e 7, del D. Lgs. n. 626/94.

Quindi, per ciò che concerne l`attività delle imprese di costruzioni operanti in lavori in sotterraneo con possibile presenza di grisou, l`obbligo di redazione del documento di protezione contro le esplosioni si può ritenere assolto tramite le normali procedure previgenti (accettazione del PSC e redazione del POS).

Corre comunque l`obbligo di sottolineare che rimane a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici il compito di verificare che il PSC redatto per conto del committente , integrato dal POS dell`impresa esecutrice, comprenda gli elementi indicati all`art. 88-novies.

4238-Allegato_rischio atmosfere esplosive.pdfApri